

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2018, n. 347.

L.R. 21 novembre 2014, n. 21, e s.m.i. Linee di indirizzo regionali riguardanti i materiali informativi sui rischi correlati al gioco d'azzardo da esporre obbligatoriamente presso gli esercizi con offerta di giochi d'azzardo leciti, in applicazione del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158. Disciplinare concernente le modalità di rilascio ed utilizzo del marchio regionale "Umbria no slot".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"L.R. 21 novembre 2014, n. 21, e s.m.i. Linee di indirizzo regionali riguardanti i materiali informativi sui rischi correlati al gioco d'azzardo da esporre obbligatoriamente presso gli esercizi con offerta di giochi d'azzardo leciti, in applicazione del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158. Disciplinare concernente le modalità di rilascio ed utilizzo del marchio regionale "Umbria no slot"."** e la conseguente proposta dell'assessore Luca Barberini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute", ed in particolare l'art. 7, comma 5;

Vista la legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, "Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico" ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera c), secondo cui la Regione, in relazione alle finalità della legge, "rende disponibili, tramite le aziende unità sanitarie locali, agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con vincite in denaro, il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, del D.L. 158/2012, convertito dalla L. 189/2012";

Preso atto che la legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, "Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico", all'articolo 3, comma 1, lettera c), dispone che "i contenuti del materiale informativo sono predisposti dalle aziende unità sanitarie locali, sulla base di linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale con proprio atto";

Considerato che la legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, come modificata dalle successive leggi regionali 22 luglio 2016, n. 7, e 15 giugno 2017, n. 7, all'articolo 4 comma 1 istituisce il marchio regionale "No slot", che deve essere rilasciato dai Comuni agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che disinstallano o scelgono di non installare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;

Considerato che la legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, con s.m.i., all'art. 4, comma 2, dispone che la Regione nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei pubblici esercizi, dei circoli privati e degli altri luoghi deputati all'intrattenimento attestata dall'esposizione del marchio "No slot";

Preso atto che la legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, con s.m.i., al medesimo art. 4, comma 1, dispone che la Giunta regionale individua i contenuti grafici del marchio regionale "No slot" nonché i criteri e le modalità per il rilascio in uso del marchio ed i casi di sospensione e revoca dell'uso dello stesso;

Vista la D.G.R. n. 608 dell'11 maggio 2015, "Costituzione Gruppo di lavoro regionale per l'attuazione degli adempimenti in materia di promozione, prevenzione, formazione, controllo e sostegno economico di cui alla legge regionale n. 21/2014, "Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico";

Considerato che la D.G.R. n. 1246 del 29 ottobre 2015, "Piano operativo per la prevenzione, il contrasto e la cura del gioco d'azzardo patologico, in applicazione della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21", ha stabilito la realizzazione della campagna regionale di informazione e comunicazione "Umbria no slot", secondo il progetto riportato all'Allegato n. 3, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa, e che tale campagna include la realizzazione dei materiali informativi indicati deliberazione stessa;

Vista la D.G.R. n. 764 del 3 luglio 2017, con la quale è stato adottato il "Piano regionale 2017-2018 per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d'azzardo", poi approvato integralmente e definitivamente dal Ministero della Salute a dicembre 2017;

Visto il DPCM 12 gennaio 2017, "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, c. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

Considerato che la D.G.R. n. 608/2015, sopra richiamata, affida al dirigente del Servizio Programmazione sociosanitaria dell'assistenza distrettuale, della Direzione Salute e welfare. Organizzazione e risorse umane, il coordinamento del Gruppo di lavoro della struttura regionale al quale è demandata l'attuazione degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 21/2014 che coinvolgono i servizi regionali a diverso titolo preposti alle aree della promozione, prevenzione, formazione, controllo e sostegno economico;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) Di approvare il documento “Linee di indirizzo riguardanti i materiali informativi sui rischi correlati al gioco d’azzardo da esporre obbligatoriamente presso gli esercizi con offerta di giochi d’azzardo leciti, in applicazione del D.L. 158/2012 e della L.R. 21/2014”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), che riporta le indicazioni alle Aziende USL, volte ad uniformare caratteristiche e qualità dei materiali diffusi nel territorio regionale, e ai gestori degli esercizi con offerta di giochi d’azzardo, finalizzate a promuovere accessibilità ed efficacia delle informazioni rivolte ai giocatori e alle persone che accedono ai locali;

2) Di rendere disponibile ai gestori di sale da gioco e di locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con vincite in denaro, secondo le modalità indicate dal documento citato al punto precedente e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), il materiale informativo sui rischi correlati al gioco d’azzardo e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al gioco d’azzardo patologico, da esporre obbligatoriamente negli esercizi con offerta di giochi d’azzardo leciti in attuazione dell’articolo 7, comma 5, del D.L. 158/2012, convertito dalla L. 189/2012, e dell’art. 3, comma 1, lettera c), della L.R. 21/2014;

3) Di approvare il “Disciplinare concernente le modalità di rilascio ed utilizzo del marchio regionale “Umbria no slot” ai sensi della L.R. n. 21/2014”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato B), e di adottare per il marchio i contenuti grafici riprodotti in calce al documento stesso;

4) Di demandare ai Comuni, come stabilito dalla legge regionale n. 21/2014, all’art. 4, c.1, il rilascio del marchio “Umbria no slot” agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento, che disinstallano o scelgono di non installare apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, secondo le indicazioni e le procedure definite dal “Disciplinare concernente le modalità di rilascio ed utilizzo del marchio regionale “Umbria no slot” ai sensi della L.R. n. 21/2014”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato B), ed utilizzando il facsimile di domanda, anch’esso allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato C);

5) Di demandare alle Direzioni generali degli Uffici della Giunta regionale il compito di indicare quale titolo di preferenza, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, l’assenza di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito all’interno degli esercizi pubblici, dei circoli privati e degli altri luoghi deputati all’intrattenimento, attestata dall’esposizione del marchio “Umbria no slot”, come stabilito dalla L.R. n. 21/2014, art. 4, c. 2;

6) Di affidare al Servizio “Programmazione sociosanitaria dell’assistenza distrettuale. Inclusion sociale, economia sociale e terzo settore”, della Direzione regionale “Salute e welfare. Organizzazione e risorse umane”, in collaborazione con gli altri Servizi regionali, con i Servizi ASL e con gli Uffici comunali competenti, il compito di promuovere e monitorare la diffusione del marchio, procedendo con propri atti all’attivazione delle iniziative a ciò necessarie;

7) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell’assessore Barberini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. 21 novembre 2014, n. 21, e s.m.i. Linee di indirizzo regionali riguardanti i materiali informativi sui rischi correlati al gioco d’azzardo da esporre obbligatoriamente presso gli esercizi con offerta di giochi d’azzardo leciti, in applicazione del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158. Disciplinare concernente le modalità di rilascio ed utilizzo del marchio regionale “Umbria no slot”.

La diffusione del gioco d’azzardo negli ultimi anni ha assunto in Italia, più che in altri paesi, una dimensione di assoluto rilievo; gli italiani riversano nel gioco d’azzardo lecito ingenti risorse economiche: i dati dell’Agenzia dei monopoli documentano una raccolta complessiva lorda nel 2016 di 96 miliardi di euro, in fortissima crescita rispetto al 2015 (88 mld di euro) e al 2014 (85 mld di euro).

In Umbria nel 2016 la raccolta (esclusa la parte online) è stata di 1.099 milioni di €, corrispondente ad una quota pro capite di circa 1.220 euro; la quota maggiore rimane costantemente appannaggio degli apparecchi elettronici/slot machines (67% della raccolta complessiva).

All’incremento dell’abitudine al gioco d’azzardo si accompagna l’emergere, in maniera sempre più diffusa, di problemi di salute, ed in particolare l’instaurarsi di comportamenti di gioco problematico fino a vere e proprie forme di dipendenza.

Con il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189,

recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, il legislatore ha dettato disposizioni volte al contrasto, alla prevenzione e alla riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo, tra cui il divieto di pubblicità in condizioni specifiche, l’obbligo di esporre materiali informativi nelle sale da gioco, il divieto di ingresso dei minori, la previsione di limitazioni delle distanze delle sale da gioco dai cosiddetti “luoghi sensibili”.

In particolare, all’art. 7, c. 5, stabilisce che “... i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al G.A.P. [Gioco d’Azzardo Patologico]”.

Lo stesso decreto ha prefigurato l’inserimento della dipendenza da gioco d’azzardo tra i Livelli Essenziali di Assistenza, portato poi a compimento con il DPCM 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, c. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.

Dato questo quadro epidemiologico e normativo, la Regione Umbria ha impostato un’azione complessiva, di vasta portata, a partire dall’approvazione della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, “Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico”, alla quale sono state apportate successive modifiche con le leggi regionali n. 7/2016 e n. 7/2017.

La legge regionale ha confermato e rafforzato gli obblighi definiti dal decreto-legge sopra citato, e tra questi anche le norme riguardanti l’esposizione obbligatoria, presso i locali con offerta di gioco d’azzardo, di materiali informativi concernenti i rischi associati al gioco e i servizi di assistenza disponibili. La legge regionale stabilisce, all’art. 3, c. 1, lettera c), che tali materiali informativi siano messi a disposizione dalla Regione tramite le Aziende USL e che vengano definite in merito linee di indirizzo da parte della Giunta regionale.

La finalità di tali disposizioni è sollecitare nei giocatori la consapevolezza che il gioco d’azzardo praticato a fini sociali può evolvere in forme problematiche, promuovere quindi il riconoscimento di modalità di gioco rischiose e favorire l’emersione di bisogni e richieste di aiuto che attualmente rimangono in gran parte inesprese. Riconoscere di avere un problema è infatti il primo passo verso la sua soluzione e affrontarlo tempestivamente, quando ancora non ha causato conseguenze troppo gravi, offre maggiori opportunità di risolverlo. Lo strumento approntato dalla Regione per rispondere a queste esigenze è il numero verde regionale (800.410.902), attraverso il quale si può accedere ad una prima forma di aiuto, si possono avere tutte le informazioni necessarie, si possono ricevere indicazioni sui servizi disponibili in Umbria e sui possibili percorsi di trattamento.

La realizzazione dei materiali informativi da esporre nei locali da gioco fa parte della campagna regionale di comunicazione “Umbria No slot”, approvata con la D.G.R. 1246/2015. Inoltre, il “Piano regionale 2017-18 per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo”, adottato con la D.G.R. n. 764/2017 ed approvato dal Ministero della Salute a dicembre 2017, valorizza ulteriormente questa attività e indica in particolare i seguenti obiettivi specifici:

- migliorare la qualità dei materiali,
- renderli uniformi nel territorio regionale,
- dettare disposizioni riguardanti le modalità di esposizione, affinché risultino ben visibili e siano aggiornati nel tempo.

La campagna regionale “Umbria no slot” è stata avviata a marzo/aprile 2017 con un concorso di idee aperto ai professionisti e ai creativi di tutto il territorio nazionale; tra le numerose proposte pervenute sono stati selezionati i prodotti ritenuti più efficaci, ad opera di una giuria qualificata. L’impostazione grafica è comune ai diversi prodotti di comunicazione, al fine di rinforzare i messaggi che, pur differenti tra loro, sono diretti tutti ad uno stesso obiettivo.

Contestualmente alla realizzazione dei materiali, è stato elaborato il documento “Linee di indirizzo riguardanti i materiali informativi sui rischi correlati al gioco d’azzardo da esporre obbligatoriamente presso gli esercizi con offerta di giochi d’azzardo leciti, in applicazione del D.L. 158/2012 e della L.R. 21/2014”, contenente in primo luogo le indicazioni alle Aziende USL riguardo alle modalità con cui i materiali informativi, uniformi per tutto il territorio regionale, sono messi a disposizione dei gestori dei locali con offerta di giochi d’azzardo, secondo quanto previsto dalla L.R. 21/2014; inoltre, il documento contiene indicazioni rivolte ai gestori riguardo alle modalità di esposizione dei materiali informativi, con la finalità di attuare una informazione corretta ed efficace nei confronti dei giocatori e delle persone che accedono a tali locali, assicurando una adeguata visibilità dei messaggi informativi e l’aggiornamento periodico delle informazioni veicolate. Si ritiene, infatti, che i gestori e gli addetti agli esercizi con offerta di giochi d’azzardo leciti possano svolgere una importante funzione sociale nel contribuire a limitare il rischio del diffondersi di forme problematiche di gioco d’azzardo, anche attraverso l’esposizione di idonei materiali informativi; la campagna regionale di comunicazione prevede peraltro anche la diffusione di un depliant informativo rivolto ai gestori.

Una ulteriore importante iniziativa definita dalla legge regionale 21/2014 è l’istituzione del marchio “Umbria no slot”, da attribuire agli esercizi che disinstallano o scelgono di non installare apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, disposizione parzialmente modificata con la legge regionale n. 7 del 2016.

Il marchio ha valenza etica e testimonia l’adesione alla campagna di sensibilizzazione contro la diffusione del gioco d’azzardo, con la finalità di formare un circuito virtuoso tra i soggetti che vi aderiscono e di consentire parimenti ai cittadini di riconoscere e scegliere un esercizio libero dagli apparecchi per il gioco, contribuendo così ad arginare la diffusione del gioco d’azzardo patologico.

Il possesso del marchio “Umbria no slot” è titolo di preferenza per l’accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, disposti dalla Regione, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 2, della L.R. 21/2014.

I contenuti grafici del marchio sono stati realizzati nell'ambito della campagna di comunicazione e informazione "Umbria no slot", sopra richiamata. Contestualmente, il Gruppo di lavoro della struttura regionale costituito con la D.G.R. n. 608/2015 ha provveduto all'elaborazione di un apposito disciplinare con cui la Regione fornisce indicazioni riguardo al procedimento amministrativo relativo al marchio regionale "Umbria no slot"; il documento "Disciplinare concernente le modalità di rilascio ed utilizzo del marchio regionale "Umbria no slot" ai sensi della L.R. n. 21/2014" viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato B).

Il disciplinare fornisce indicazioni riguardo ai requisiti richiesti e alle procedure per il rilascio del marchio, che viene demandato ai Comuni come stabilito dalla L.R. 21/2014, e comprende un facsimile di domanda, che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato C).

Il disciplinare definisce, inoltre, le procedure attraverso le quali il marchio può essere utilizzato, oltre che dai soggetti che lo acquisiscono, anche dalle Aziende sanitarie regionali, dai Comuni e da altre pubbliche Amministrazioni per proprie iniziative istituzionali connesse al contrasto del gioco d'azzardo patologico, nonché dalle associazioni che operano nel territorio regionale nell'ambito e per le finalità di cui alla L.R. 21/2014.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato A)**Disposizioni riguardanti i materiali informativi sui rischi correlati al gioco d'azzardo da esporre obbligatoriamente presso gli esercizi con offerta di giochi d'azzardo leciti, in applicazione del D.L. 158/2012 e della L.R. 21/2014****Premessa**

Nel territorio regionale si rileva, analogamente a quanto accade in ambito nazionale, una significativa diffusione di sale da gioco e locali con offerta di giochi d'azzardo leciti.

Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (cd decreto Balduzzi), all'art. 7, c. 5, stabilisce che *"... i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al G.A.P."*

La legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, "Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico", e s.m.i., ha confermato e rafforzato gli obblighi definiti dal decreto e ha stabilito che i materiali informativi, da esporre obbligatoriamente nelle sale giochi e negli esercizi con offerta di giochi pubblici, siano messi a disposizione dalla Regione tramite le aziende sanitarie locali, e che vengano definite in merito linee di indirizzo da parte della Giunta regionale.

In applicazione della l.r. 21/2014, sono stati realizzati da parte della Regione, in collaborazione con le Aziende USL, materiali informativi idonei per tali finalità, nell'ambito della campagna regionale di comunicazione "Umbria no slot", attuata secondo quanto previsto dalla DGR n. 1246/2015 e dal Piano regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d'azzardo adottato con la DGR n. 764/2017. L'impostazione grafica e i contenuti di tali materiali, definiti in collaborazione con i professionisti delle Aziende USL, sono coerenti con l'insieme dei messaggi veicolati attraverso la campagna regionale "Umbria no slot".

Con il presente documento sono definite, in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, le indicazioni alle Aziende USL e ai gestori dei locali indicati dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), riguardo alle caratteristiche dei materiali informativi, ai loro contenuti, alle modalità di reperimento, alle modalità di aggiornamento e sostituzione, alle modalità di esposizione, con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'efficacia delle informazioni, garantire la loro visibilità all'interno dei locali e rendere uniformi i materiali utilizzati in ambito regionale.

1. Destinatari

Le indicazioni definite dal presente documento sono rivolte:

- Alle Aziende Unità Sanitarie Locali dell'Umbria, e servizi afferenti,
- ai gestori delle sale da gioco e degli esercizi con offerta di gioco pubblico individuati dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), art. 7, c. 5, collocati nel territorio della regione Umbria.

2. Finalità

Le indicazioni definite dal presente documento perseguono una duplice finalità:

- promuovere nei giocatori la consapevolezza dei rischi associati al gioco d'azzardo ed in particolare del rischio che il gioco, praticato a fini ricreativi e sociali, possa evolvere in un comportamento di gioco problematico;
- favorire l'emersione di bisogni e richieste di aiuto, anche attraverso l'utilizzazione del numero verde regionale 800.410.902, in grado di fornire tutte le informazioni necessarie sui

diversi aspetti del problema, sui servizi disponibili in Umbria e sui possibili percorsi di trattamento.

3. Materiali informativi da utilizzare nelle sale da gioco e negli esercizi con offerta di gioco pubblico collocati nella regione Umbria

Nelle sale da gioco e negli esercizi con offerta di gioco pubblico collocati nel territorio della regione Umbria devono essere esposti esclusivamente i materiali informativi appositamente predisposti dalla Regione Umbria, in collaborazione con i professionisti delle Aziende USL Umbria 1 e Umbria 2, nell'ambito della campagna di comunicazione "Umbria No slot" e messi a disposizione dei gestori secondo le modalità precisate al punto 5 del presente documento.

4. Caratteristiche e contenuti dei materiali informativi

I materiali da esporre nelle sale da gioco e negli esercizi con offerta di gioco pubblico, realizzati nell'ambito della campagna regionale di comunicazione "Umbria no slot", consistono in una locandina a colori, di formato standard, contenente messaggi volti a:

- Evidenziare i rischi associati al gioco d'azzardo,
- Indicare alcuni segnali del possibile passaggio ad un comportamento di gioco problematico,
- Far conoscere il Numero verde regionale, come strumento utile per avere informazioni, indicazioni sui servizi sanitari disponibili e un primo aiuto,
- Indicare le modalità più efficaci per reperire i recapiti dei servizi sanitari disponibili nel territorio regionale.

5. Modalità di messa a disposizione dei materiali

Le locandine informative sono messe a disposizione dei gestori delle sale da gioco e dei locali con offerta di giochi pubblici da parte della Regione Umbria e delle Aziende USL Umbria 1 e Umbria 2 nelle forme seguenti:

- Già stampate e pronte per l'affissione all'interno degli esercizi; i materiali sono disponibili in questa forma, fino ad esaurimento delle scorte, presso i servizi sanitari delle Aziende USL dedicati al trattamento del gioco d'azzardo patologico e presso le associazioni di categoria;
- In formato elettronico, idoneo per la stampa da parte dei gestori degli esercizi; i materiali in questa forma sono scaricabili dal sito istituzionale della Regione Umbria, al link <http://www.regione.umbria.it/salute/dipendenze/numero-verde-gioco-d-azzardo-patologico>, dai siti delle Aziende USL; nella stampa dei materiali deve essere garantita l'alta risoluzione delle immagini, l'utilizzazione di un supporto adeguato e il mantenimento delle dimensioni indicate.

6. Modalità di esposizione

Le locandine devono essere apposte in modo da essere perfettamente visibili, collocate sia all'ingresso del locale sia al suo interno entro l'area dedicata al gioco d'azzardo, in posizioni che consentano una immediata visibilità.

Qualora l'esercizio disponga di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, le locandine devono essere apposte nel numero minimo di 1 locandina ogni 2 apparecchi e collocate in prossimità degli apparecchi stessi, in posizione che garantisca una immediata visibilità.

In caso di danneggiamento o usura dovuta al tempo, i materiali informativi devono essere immediatamente sostituiti.

7. Aggiornamento dei materiali

La Regione Umbria e le Aziende USL Umbria 1 e Umbria 2, nel caso ritengano opportuno procedere a modifiche o aggiornamenti dei materiali informativi, mettono a disposizione i nuovi materiali, sostituendoli a quelli precedenti, in formato elettronico, sui propri siti istituzionali, in modalità idonee a consentire la stampa da parte dei gestori degli esercizi, e ne danno avviso tempestivamente alle associazioni di categoria rappresentative dei gestori.

I gestori in ogni caso sono tenuti a verificare, sul sito istituzionale della Regione Umbria o delle Aziende USL Umbria 1 e Umbria 2, entro il mese di dicembre di ciascun anno, la validità dei materiali utilizzati in precedenza e, se del caso, a sostituirli entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

8. Tempi di adeguamento

I materiali informativi, appositamente predisposti dalla Regione Umbria in collaborazione con le Aziende USL Umbria 1 e Umbria 2 in applicazione della l.r. n. 21/2014, sono messi a disposizione dei gestori, secondo le forme sopra indicate, entro il 31 maggio 2018.

I gestori delle sale da gioco e degli esercizi con offerta di gioco pubblico individuati dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), art. 7, c. 5, collocati nel territorio della regione Umbria, sono tenuti a sostituire integralmente entro il 31 agosto 2018 i materiali utilizzati in precedenza con quelli adottati dalla Regione Umbria, esponendoli secondo le indicazioni del presente documento.

Allegato B)**Disciplinare concernente le modalità di rilascio ed utilizzo del marchio regionale “Umbria no slot” ai sensi della LR n. 21/2014****Art. 1
Oggetto e finalità**

1. La Regione Umbria disciplina, in esecuzione della LR 21/11/2014 n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico) e s.m.i., il procedimento amministrativo relativo al marchio regionale “Umbria No slot”, di seguito denominato marchio.
2. L'adozione del marchio è ricompresa nell'ambito delle iniziative regionali finalizzate, in particolare:
 - a) a prevenire e contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo e a promuovere la consapevolezza dei rischi ad essa correlati;
 - b) ad attivare misure volte a contenere l'impatto negativo sulla popolazione delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo;
 - c) a promuovere nel giocatore la consapevolezza dei rischi derivanti dal gioco d'azzardo e dei possibili effetti negativi a livello personale e familiare;
 - d) a limitare le conseguenze negative a livello sanitario, sociale ed economico derivanti dall'offerta di gioco d'azzardo lecito, con particolare riguardo alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione;
 - e) a rendere visibili in modo immediato quegli esercizi che si caratterizzano per la scelta di non avere al proprio interno apparecchi per il gioco lecito o che abbiano riconvertito la propria attività scegliendo di eliminarli;
 - f) ad agevolare gli esercizi che detengono il marchio, con le modalità di cui all'art. 6.

**Art. 2
Elementi caratterizzanti del marchio e rilascio del marchio**

1. Il marchio ha valenza etica e testimonia l'adesione alla campagna di sensibilizzazione contro la diffusione del gioco d'azzardo, al fine di costituire un circolo virtuoso tra i soggetti che vi aderiscono e di consentire parimenti ai cittadini di riconoscere e scegliere un esercizio libero dagli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.
2. Il marchio consiste in una vetrofania costituita da segni grafici accompagnati da messaggi verbali. I contenuti del marchio sono i seguenti: all'interno di un cerchio a fondo bianco, delimitato in rosso, è riportata l'immagine stilizzata di una slot machine, su cui è scritto “Umbria No slot”, circondata dalla scritta: “questo è un esercizio NO SLOT”; completa il marchio il logo della Regione Umbria. L'immagine del marchio, che utilizza i colori rosso e bianco, è riportata in calce al presente disciplinare.
3. Il marchio, approvato dalla Giunta regionale, viene messo a disposizione dei Comuni da parte della struttura regionale; viene quindi rilasciato, a cura dei Comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che disinstallano o scelgono di non installare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di seguito denominati soggetti interessati.

5. La Giunta regionale può modificare il marchio, con proprio atto. I soggetti interessati sono tenuti a sostituire il marchio con quello modificato.
6. Il marchio deve essere apposto, a cura del soggetto interessato, entro cinque giorni dal rilascio da parte del Comune, sulla vetrata dell'entrata principale dell'esercizio in posizione che assicuri immediata visibilità e riconoscibilità.
7. Il soggetto interessato deve aver cura della manutenzione del marchio provvedendo alla sua sostituzione in caso di deterioramento.

Art. 3

Modalità di rilascio del marchio

1. I soggetti interessati che intendono ottenere il marchio devono inoltrare apposita domanda, come da modello allegato (Allegato B), al Comune ove è situato l'esercizio per il quale viene presentata l'istanza. Nel caso di attività ubicate in più Comuni, il soggetto interessato deve presentare la domanda a tutti i Comuni competenti.
2. Il Comune provvede ad inserire nel proprio sito istituzionale il facsimile della domanda di cui all'allegato B) e le modalità per la presentazione della domanda stessa.
3. I Comuni predispongono un elenco degli esercizi ai quali è stato concesso l'utilizzo del marchio e lo pubblicano nel proprio sito istituzionale.

Art. 4

Termine per la conclusione del procedimento di rilascio del marchio

1. Il Comune deve concludere il procedimento di rilascio del marchio di norma entro trenta giorni dalla richiesta, fatte salve le deroghe a tale termine previste dai singoli regolamenti/provvedimenti comunali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno di ricevimento della domanda, purché l'istanza risulti completa dal punto di vista formale.
3. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di eventuali informazioni.
4. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo di rilascio del marchio, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell' articolo 10-bis della L n. 241/1990. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni dell'istante o, in mancanza, alla scadenza del termine indicato nella comunicazione.

Art. 5

Soggetti che possono utilizzare il marchio

1. Il marchio può essere utilizzato, oltre che dai soggetti interessati:
 - a) dalle Aziende unità sanitarie regionali, dai Comuni e da altre pubbliche amministrazioni per proprie iniziative istituzionali connesse al contrasto del gioco d'azzardo patologico;
 - b) dalle associazioni che operano nel territorio regionale nell'ambito e per le finalità di cui alla LR 21/2014.

2. Le Aziende unità sanitarie regionali, i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni utilizzano il marchio, previa comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Programmazione sociosanitaria dell'assistenza distrettuale, della Direzione regionale Salute, Welfare, Organizzazione e risorse umane.

3. Le Associazioni di cui al comma 1 lettera b), interessate all'utilizzo del marchio, devono inoltrare apposita richiesta alla Regione Umbria – Servizio “Programmazione sociosanitaria dell'assistenza distrettuale. Inclusione sociale, Economia sociale e Terzo settore”, della Direzione regionale “Salute e Welfare. Organizzazione e Risorse umane”, fornendo la descrizione dell'iniziativa in cui si intende utilizzare il marchio, il luogo, il periodo e la relativa durata di svolgimento. La struttura regionale entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta provvede all'accoglimento ovvero al diniego della stessa.

Art. 6

Agevolazioni per gli esercizi che detengono il marchio

1. L'assenza di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi pubblici, dei circoli privati e degli altri luoghi deputati all'intrattenimento, attestata dall'esposizione del marchio, è considerata dalla Regione titolo di preferenza nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati.

Art. 7

Tutela del marchio

1. Il marchio, disciplinato dal codice civile all'art. 2569 e seguenti, trova specifica tutela a norma dell'art. 2571 del medesimo c.c.

Art. 8

Sospensione, revoca e mancato rilascio del marchio

1. Il controllo sulla corretta tenuta del marchio e sul rispetto delle disposizioni di cui al presente disciplinare viene effettuata dal Comune. Il Comune provvede altresì al controllo sul possesso dei requisiti che consentono l'utilizzazione del marchio e sul loro mantenimento. Tali controlli vengono effettuati avvalendosi, in particolare, del personale della polizia municipale.

2. Qualora dai controlli effettuati emerga una tenuta del marchio non conforme al presente disciplinare, il Comune, previa diffida, ingiunge al gestore di mettersi in regola dando allo stesso un termine perentorio per provvedere.

3. Qualora il gestore non provveda entro il termine convenuto, il Comune può sospendere l'uso del marchio per un periodo predeterminato dal medesimo Comune e comunque non superiore a due mesi.

4. Nel caso di violazioni di particolare gravità o di ripetute sospensioni, il Comune può revocare l'utilizzo del marchio.

5. Nel caso in cui all'interno di un esercizio che espone il marchio siano rinvenuti apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, il Comune ordina la rimozione immediata della vetrofania o di qualsiasi altro supporto materiale in cui è riprodotto il marchio e provvede alla revoca del marchio stesso, dandone comunicazione alla Regione Umbria - Servizio “Programmazione sociosanitaria dell'assistenza distrettuale. Inclusione sociale, Economia sociale e Terzo settore”, della Direzione regionale “Salute e Welfare. Organizzazione e Risorse umane”.

6. La revoca comporta comunque il venir meno di finanziamenti, benefici, vantaggi economici comunque denominati ricevuti in conseguenza dell'ottenimento del marchio, fermo restando il recupero dei proventi economici indebitamente conseguiti.

7. Qualora il soggetto che ha ottenuto il marchio decida di installare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Regione Umbria - Servizio "Programmazione sociosanitaria dell'assistenza distrettuale. Inclusione sociale, Economia sociale e Terzo settore", della Direzione regionale "Salute e Welfare. Organizzazione e Risorse umane", e a rimuovere la vetrofania e qualsiasi altro materiale detenuto a scopo informativo.

MARCHIO "UMBRIA NO SLOT"

VETROFANIA



Allegato C)**Modello di richiesta del marchio regionale "Umbria no slot", ai sensi della LR n. 21/2014 e s.m.i.****Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
Artt. 46 e 47 Dpr 445/2000**

Il sottoscritto nato a il..... residente
 a.....Via.....n.....
 in qualità di legale rappresentate/gestore/titolare dell'esercizio.....(riportare
 la ragione sociale comunicata alla Camera di Commercio, industria, artigianato/Agenzia
 delle entrate)
 con sede in Via.....n.....
 recapiti telefonici.....email.....
 pec.....numero iscrizione CCIA
 di.....

con riferimento alla LR Umbria n.21/2014 e s.m.i.

relativamente al proprio esercizio di (esempio: bar, circolo privato, ecc...)

**consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci****DICHIARA**

- che nell'esercizio suddetto non sono installati apparecchi per il gioco lecito;
- che non ha attivato le procedure amministrative per poter installare apparecchi per il gioco lecito;
- che nell'esercizio suddetto ha disinstallato a far data da..... tutti gli apparecchi per il gioco lecito e non li ha più nemmeno in deposito e che ha effettuato tale comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

DICHIARA ALTRESI'

- di impegnarsi a rimuovere il marchio regionale "Umbria no slot" qualora la propria attività non rispetti più le caratteristiche per potersi fregiare di tale marchio, dandone comunicazione alla Regione e al Comune;
- di rispettare le disposizioni previste dal disciplinare regionale sul marchio.

Luogo e data***Il dichiarante*****Informativa ai sensi del Dlgs n. 165/2003 e s.m.i.**

Io sottoscritto nato a il..... e residente in..... Via..... autorizzo il trattamento e l'utilizzo, ai sensi del Dlgs 196/2000 e s.m.i., dei dati personali per la procedura relativa al disciplinare sul marchio regionale "Umbria no slot" e per gli

adempimenti ad esso connesso. I dati conferiti sono raccolti, gestiti e trattati, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. n.196/2003 e s.m.i., in formato elettronico o cartaceo

Luogo e data

Firma

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità